

rie, facendo però notare che non si ritiene dovuta su di esse l'imposta di R. M. poiché, data l'entità, esse non costituiscono che un semplice rimborso di spese; oppure provvedere ugualmente alla denuncia trattenendo su una parte della diaria (un terzo o un quarto) la R. M. In questo secondo caso la quota parte di diaria, considerata assegno, dovrebbe essere classificata in categoria C/3 e la relativa imposta dovrebbe far carico al percipiente.

Fino ad ora l'Istituto ha denunciati al Fisco quali redditi di categoria C/1 le cointeresse agli Ispettori di ruolo in luogo delle gratifiche concesse al personale della Direzione Generale.

Al riguardo sembra però che ci sia stato un errore di valutazione; infatti sono classificati dalla legge in categoria C/1 i redditi di lavoro di carattere incerto e variabile, derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Ora tali redditi non possono essere compresi le cointeresse agli Ispettori, trattandosi di compenso loro concesso in dipendenza delle loro qualità di funzionari; pertanto tali cointeresse debbono essere classificate in categoria C/2 e, come tali, sottoposte